Norme & Tributi Emergenza Covid



NT+FISCO Fornitura sanitaria, Iva al 22% sulla prestazione complessa Iva al 22% sulla fornitura di piattaforme robotiche di impianto e posizionamen-

to delle protesi di anca e di ginocchio. di Daniela Stefani e Marcello **Tarabusi** La versione integrale dell'articolo su:

ntplusfisco.ilsole24ore.com

vio della ricanitalizzazione sotto esame del collegio sindacale

Bilanci

Il Consiglio nazionale dei commercialisti aggiorna i verbali

Verifica sulle iniziative da intraprendere per tornare all'equilibrio economico

Nicola Cavalluzzo

Il Consiglio nazioonale dei commercialisti aggiorna il documento «Verbali e procedure del collegio sindacale» pubblicato nell'aprile 2016 per adattarlo sia alle nuove Norme di comportamento (in vigore dal 1° gennaio 2021) sia per fornire indicazioni su alcune si-

gnificative novità introdotte dalla pervasive nell'effettuazione dellegislazione emergenziale per fronteggiare la crisi da pandemia Covid-19. Vediamo alcuni degli aspetti rilevanti.

1 Relazione annuale. Nella parte dedicata all'attività di vigilanza si considera anche la presenza dell'organo amministrativo monocratico e si ricorda che la proposta per la nomina del revisore rientra nel novero dei pareri e osservazioni. Molto completa la parte dedicata al bilancio in cui, dopo aver rammentato l'obbligo, in presenza della rivalutazione degli asset, di attestare che non si è ecceduto i limiti di legge, il documento focalizza la proposta in ordine all'approvazione del bilancio in presenza di limitazioni evidenziate nella relazione del revisore. Ad esempio, il collegio inviterà i soci a non approvare il bilancio laddove il revisore abbia incontrato limitazioni significative e

l'attività. Di fronte ad un giudizio del revisore che rilevi molteplici incertezze significative circa l'utilizzo del presupposto del going concern, il collegio dichiarerà la propria impossibilità a formulare ai soci una proposta circa l'approva-

zione del bilancio. 2 La proposta motivata. Poche novità nel primo dei due modelli previsti (quello «semplice») mentre il secondo (quello «con graduatoria») contiene un'articolata tabella (conseguente a quanto previsto nella norma 8.2) che richiederà al collegio d'indicare un Rsq (ovvero un rating sintetico qualitativo) a conferma di aver scelto con ponderazione.

3 La presa d'atto. Il bilancio 2020 potrebbe richiedere l'adozione dei provvedimenti sul capitale necessari in presenza di perdite rilevanti con conseguente possibilità, da parte dell'organo amministrativo,

di ricorrere alla disciplina temporanea di cui all'articolo 6 Dl 23/2020.

Il Consiglio nazionale offre al collegio una serie di suggerimenti a tutela della correttezza dell'operato dell'organo di controllo. Innanzitutto i sindaci verificheranno la presenza di un apposito paragrafo (sostitutivo della relazione ex articolo 2446) in cui sono indicate cause e natura della perdita ma soprattutto le iniziative che s'intendono intraprendere per il ritorno all'equilibrio economico e le proposte da sottoporre all'assemblea unitamente all'intenzione (di cui il collegio prende atto) di avvalersi della lunga "moratoria" offerta dalla legislazione emergenziale. Sempre che, ad avviso di chi scrive, non esistano ragioni (ad esempio la verifica sostanziale del going concern) che richiedano un intervento immediato.

Sterilizzate per 5 anni anche le perdite maturate prima del 2020

Notariato

Il trattamento di favore non può essere esteso agli anni successivi

Angelo Busani

La norma che sterilizza per cinque anni le perdite rilevanti delle società di capitali (articolo 6 del Dl 23/2020, come modificato dalla legge 178/2020) si riferisce tanto alle perdite maturate durante l'esercizio in corsoal 31 dicembre 2020 quanto a quelle maturate in precedenza e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (sia se l'esercizio chiuda a tale data sia se si tratti di un esercizio "a cavallo" di tale data). Quindi la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende anche alle perdite prodotte in esercizi anteriori rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Inoltre, la normativa in esame non "copre" anche le perdite che maturino nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, per queste perdite, torna applicabile la normativa "ordinaria" in tema di perdite rilevanti: vale a dire, l'anno di grazia per le perdite oltre il terzo, ma che non riducono il capitale sotto il minimo, e l'applicazione della regola "ricapitalizza o liquida" nel caso di perdite che abbattono il capitale sotto il minimo.

È questo, in sintesi, quanto affermato dal Consiglio nazionale del notariato nello Studio 88-2021.

La motivazione in base alla quale la norma prevista dall'articolo 6 del Dl 23/2020, viene intesa riferibile (con interpretazione, dunque, estensiva) anche alle perdite rinvenienti da esercizi precedenti a quello durante il quale si è verificata l'epidemia da Covid-19, si articola essenzialmente in due osservazioni.

Anzitutto, la norma dovrebbe essere interpretata in coordinamento con la disciplina previgente che ha consentito, per le assemblee tenutesi dopo la sua entrata in vigore e sino alla fine del 2020, di disapplicare la disciplina sulle perdite rilevanti prodotte in esercizi precedenti al 2020, dimostrandol'intento del legislatore di voler considerare non solo le esigenze delle imprese che si trovano a fronteggiare perdite del tutto imprevedibili per lo scoppio della pandemia, ma anche di quelle alle prese con difficoltà di reperimento di capitali. per la peculiare situazione che i mercati si sono trovati ad attraversare.

In secondo luogo, reputando che le perdite rilevanti siano solo quelle relative all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, resterebbero prive di tutela quelle società con un esercizio non coincidente con l'anno solare che abbiano chiuso l'esercizio nel corso del 2020, prima del 31 dicembre 2020, le quali vedrebbero non comprese tra le perdite rilevanti, ai fini dell'applicazione della disciplina in parola, proprio quelle che si sono prodotte durante i primi mesi della pandemia e, in particolare, durante il primo lockdown, caratterizzato da un'improvvisa e non prevedibile sospensione di un elevatissimo numero di attività economiche, con la produzione di perdite ingenti e inattese.

Comuni, sconti temporanei ai ristoranti

Affitti pubblici

Gianni Trovati

I Comuni possono abbassare i canoni dei loro immobili ad attività di ristorazione investite dalla crisi del Covid. Malo sconto deve essere temporaneo, non deve mettere in crisi l'equilibrio motivato dall'obiettivo di evitare una perdita più significativa, che si realizzerebbe in caso di chiusura del contratto e di impossibilità di un utilizzo alternativo (e proficuo sul piano economico) dello spazio.

La Corte dei conti, con la delibera 7/2021 depositata ieri dalle sezioni Riunite in sede di controllo, indica le regole per gestire una situazione evidentemente imprevista dalle norme. Il via libera agli sconti c'è. La questio-

generale del bilancio e deve essere ne di massima riguarda specificamente le attività di ristorazione, come nel caso posto dal quesito del Comune (Lugo di Romagna) che ha determinato la delibera, ma il principio appare applicabile anche ad altre attività. Gli sconti, però, devono farsi largo tra molti vincoli, determinati dal fatto che il Comune non è una controparte privata e deve rispondere a logiche pubbliche più che di mercato.

Per questo, la riduzione dei canoni deve trovare un complicato equilibrio con le esigenze dei conti locali, che per di più sono chiamati a sostenere nuove spese sociali gonfiate dall'emergenza mentre la crisi abbatte le entrate fiscali (compensate però dallo Stato, al momento). Quindi la riduzione dei canoni, che si può concedere su richiesta dell'interessato, deve essere temporanea, per dar tempo all'impresa di riprendersi e tornare a pagare il canone ordinario. E deve essere dettata dall'assenza di alternative.

